RIGUARDANTE IL RENDICONTO GENERALE CONSUNTIVO DELL'AMMINISTRAZIONE DELLO STATO PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 1909-910

Art. 24

I resti passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1909-910, sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1909-1910 (art. 20)..... 666,676 68

Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (art. 22)..... 1,495,105 57

---------- Resti passivi al 30 giugno 1910..... 2,161,782 25 ----------

Versione in vigore dal 3 aprile 1913, non più in vigore dal 16 dicembre 2009 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Riguardante il rendiconto generale consuntivo dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 1909-910
Estremi	Legge 13 marzo 1913, n. 188
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 19 marzo 1913

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/riguardante-il-rendiconto-generale-consuntivo-dell-amministrazione-188-1913/art-24/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it